



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 513 DEL 26/06/2019

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, l'Università degli Studi di Sassari e l'Azienda Mater Olbia s.p.a., per l'Utilizzo di strutture extrauniversitarie per fini didattici formativi, non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari - per i medici in formazione specialistica.

Struttura Complessa Proponente Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università	Conti di Costo
Direttore della Struttura Complessa Proponente Dott. Antonio Solinas	Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Solinas

Estensori: Dott.ssa Graziella Sanna

Il Direttore della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Direttore della Struttura: Dott. Antonio Solinas Firma [Firma]
Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiaro inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si No

Il Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Solinas
Data 25-06-19 Firma [Firma]

Il Direttore della Struttura: Dott. Antonio Solinas
Data 25-06-19 Firma [Firma]

Il Dirigente addetto al controllo di sistema autorizzativo budgetario con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso
 È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)
coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.
Spesa prevista _____ C.E. n. _____

Il Dirigente Dott.ssa Sara Rita Sanna:
Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, prevista nel Bilancio di Previsione di cui alla D.D.G. 998/2018.

Il Direttore della SC Bilancio e Contabilità: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)
Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 25.06.2019 Firma [Firma] (DELIBERA N. 415 del 22.12.2016)

Parere del Direttore Sanitario f.f. : Dott. Bruno Contu (Delibera del Direttore Generale, n. 415 del 22.12.2016)
Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 26.06.2019 Firma [Firma]

La presente Deliberazione si compone di n. - 9 - pagine, di cui n. - 5 - pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale 4

7 ^

Il Direttore della Struttura Complessa
Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università
(Dott. Antonio Solinas)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- PREMESSO** che con nota PG/2019/7725 del 15 Marzo 2019 il Dott. Antonio D'Urso ha rassegnato le proprie dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari al Presidente della Regione Sardegna il quale ha espresso il nulla osta alla risoluzione del contratto in essere con nota prot. n. 1845 del 15 Marzo 2019;
- VISTA** la nota PG/2019/7553 del 14 Marzo 2019 con la quale il Dott. Antonio D'Urso ha comunicato alla RAS che, così come disposto dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs 502/1992 e all'art 13 dell'Atto Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14/11/2016;
- VISTA** la nota Prot. n. 6950 del 21 Marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato con nota PG n. 7553 del 14 Marzo 2019;
- VISTA** la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò Orrù in seguito alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs 502/1992 e dell'atto aziendale, devono essere esercitate fino all'adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
- VISTO** l'art. 27 del D.P.R. 11.07.80, n. 382 il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;
- VISTO** l'art. 37 del D.lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica, all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;
- VISTO** l'art 38 del D.lgs 17 agosto 1999 n. 368 che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teorico e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;
- VISTA** la nota Prot. n. 15964 del 18/06/2019, con la quale l'Università degli Studi di Sassari, chiede la stipula di apposita convenzione con l'Azienda Mater Olbia s.p.a., per l'estensione della rete formativa della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;

VISTA

la nota Prot. n. 6950 del 21 Marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato con nota PG n. 7553 del 14 Marzo 2019;

CONSIDERATO

che la Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Sassari ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con l'Azienda Mater Olbia s.p.a., per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica;

CONSIDERATO

che l'Azienda Mater Olbia s.p.a. ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione della Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Sassari, le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative;

PRESO ATTO

che dalla stipula della presente convenzione non deriva alcun onere per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

VISTA

la deliberazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari del 18/02/2014 n.152 che autorizza la stipula della presente convenzione;


PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1 di stipulare apposita convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, l'Università degli Studi di Sassari e l'Azienda Mater Olbia s.p.a., per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per fini didattici, formativi, non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari - per i medici in formazione specialistica, secondo lo schema che si ritiene di approvare, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2 di incaricare i servizi competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti.

**Il Direttore della Struttura Complessa
(Dott. Antonio Solinas)**



IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Nicolò Orrù)

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs 502/1992 e dell'art. 13 dell'Atto Aziendale della AOU di Sassari

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, l'Università degli Studi di Sassari e l'Azienda Mater Olbia s.p.a., per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per fini didattici, formativi, non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari - per i medici in formazione specialistica";

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere favorevole;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

1 di stipulare apposita convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, l'Università degli Studi di Sassari e l'Azienda Mater Olbia s.p.a., per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per fini didattici, formativi, non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari - per i medici in formazione specialistica, secondo lo schema che si ritiene di approvare, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2 di incaricare i servizi competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Nicolò Orrù)

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 26/06/2019 per la durata di quindici giorni

Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università
(Dott. Antonio Solinas)

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER FINI DIDATTICI, FORMATIVI NON APPARTENENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI - PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, con sede legale in Sassari, P.zza Università n. 21, P.IVA 001963509041, nella persona del Rettore Prof. Massimo Carpinelli, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;
- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, V.le San Pietro n. 10, P. IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale f.f. Dott. Nicolò Orrù, in qualità di Legale Rappresentante

E

- L'Azienda MATER OLBIA S.p.A., con Sede Legale in Olbia, SS 125 Loc Padrongianus, P. Iva 13882471009, d'ora in poi denominato "Azienda Convenzionata", rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Giovanni Raimondi, in qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 12/07/2017 che adotta il nuovo Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna e Le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.L. n. 517/1999.

VISTO il testo del nuovo Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna e Le Università degli Studi di Cagliari e Sassari, che al Suo interno disciplina anche i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;

VISTA la deliberazione n. 86 del 16/02/2009, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica;

VISTA la delibera n. 152 adottata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in data 18/02/2014 che approva lo schema della presente convenzione;

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria,

VISTO il DM 13 giugno 2017, n. 402 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l'accreditamento delle strutture della rete formativa";

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Sassari ha interesse ad estendere la propria rete formativa, attraverso la stipula di una convenzione con l'Azienda MATER OLBIA S.p.A., in strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari;

CONSIDERATO che l'Azienda MATER OLBIA S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale di pertinenza, con gli obiettivi formativi e le specifiche esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, identificabili soprattutto nell'ambito della Direzione Sanitaria, *con l'Università degli Studi di Sassari*;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
che costituisce parte integrante della presente convenzione,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

L'Azienda MATER OLBIA S.p.A. di seguito denominata Azienda Convenzionata, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, di seguito denominata A.O.U., le proprie strutture, attrezzature e personale, identificabili soprattutto nell'ambito della Direzione Sanitaria, per gli obiettivi formativi e le specifiche esigenze didattiche dei medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

Art. 2

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

Art. 3

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 1 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare all'A.O.U. e all'Azienda Convenzionata i nominativi dei medici in formazione nonché il loro periodo di formazione specialistica.

Art. 4

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

L'attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati.

Art. 5

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti.

Art. 6

L'Università assolve alle prescrizioni di cui all'Art. 41 del D.L. 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria') per quanto concerne la generica idoneità degli studenti in formazione alle mansioni di tirocinante in formazione obbligatoria laddove ritenuto necessario di concerto con il medico competente dell'Azienda Convenzionata.

Art. 7

L'Azienda Convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi, per l'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle medesime condizioni del proprio personale.

Gli estremi identificativi dell'assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all'Università e all'A.O.U. dall'Azienda Convenzionata.

L'A.O.U. di Sassari provvede ad anticipare i costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo, sia nelle proprie strutture sia nelle altre strutture di cui alla presente convenzione, salvo rimborso da parte dell'Azienda Convenzionata per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda.

Il costo relativo alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL, anticipato dall'A.O.U., dovrà essere rimborsato da parte dell'Azienda Convenzionata entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione del periodo di formazione fuori rete di ciascun specializzando.

Art. 8

Per il personale dell'Azienda Convenzionata, la Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l'affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l'affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l'affidamento dei predetti compiti di attività didattica frontale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l'esperienza didattica e l'attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola.

Art. 9

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della Scuola un "Progetto formativo" accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l'anno di corso.

Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l'attività indicata possa in alternativa essere svolta all'interno delle strutture della Scuola e, infine, autorizza la frequenza esterna. In determinati periodi dell'anno l'autorizzazione alla frequenza esterna implica l'impossibilità alla frequenza teorica e, di conseguenza, il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all'esonero di tale frequenza.

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutori, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Art. 10

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda Convenzionata.

Art. 11

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'A.O.U. di Sassari, salvo l'anticipo dei costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nell'Azienda Convenzionata. Come previsto ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione i costi suddetti, anticipati dall'A.O.U. di Sassari, verranno rimborsati dall'Azienda Convenzionata esclusivamente per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda.

Art. 12

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento europeo (UE) 2016/679, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e reso applicabile dal 25 maggio 2018 concernente "la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

Art. 13

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Sassari.

ART. 14 -

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Sassari

Art. 16

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata, di anno accademico in anno accademico, salvo che non intervenga formale disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto;

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. Massimo Carpinelli)

Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari
f.f. Direttore Generale f.f
(Dott. Nicolò Orrù)

MATER OLBIA S.p.A.
CEO
(Dott. Giovanni Raimondi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.